Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

(GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2007/876/CE della Commissione del 19 dicembre 2007	L 344	50	28.12.2007
►M2	Decisione 2009/6/CE della Commissione del 17 dicembre 2008	L 4	15	8.1.2009
►M3	Decisione 2009/818/CE della Commissione del 6 novembre 2009	L 291	27	7.11.2009
►M4	Decisione 2010/734/UE della Commissione del 30 novembre 2010	L 316	10	2.12.2010
►M5	Decisione di esecuzione 2012/248/UE della Commissione del 7 maggio 2012	L 123	42	9.5.2012
►M6	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M7	Decisione di esecuzione 2013/635/UE della Commissione del 31 ottobre 2013	L 293	40	5.11.2013
►M8	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2225 della Commissione del 30 novembre 2015	L 316	14	2.12.2015
►M9	Decisione di esecuzione (UE) 2017/2410 della Commissione del 20 dicembre 2017	L 342	13	21.12.2017
►M10	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione del 7 novembre 2018	L 279	36	9.11.2018
►M11	Decisione di esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione del 20 dicembre 2019	L 332	166	23.12.2019
►M12	Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione del 14 dicembre 2020	L 425	103	16.12.2020

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità

[notificata con il numero C(2006) 6958]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/25/CE)

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli:

a) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell'allegato I; oppure

b) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell'allegato I, purché essi:

▼M4

i) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ([1]), o

▼M9

ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione ([2]), o

iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure

iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e

([1]) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

▼M9

v) siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).

▼B

2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d'invio secondo il modello di certificato di cui all'allegato II.

3. Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all'allegato III.

Articolo 2

Controlli veterinari

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell'identità da parte delle autorità competenti ai punti d'ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3. Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d'ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

▼M9

4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

▼B

Articolo 3

La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, ►M6 ——————— ◄ isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La decisione 2005/759/CE è abrogata.

([1]) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

▼B

Articolo 6

La presente decisione resta in vigore fino al ►M12 31 dicembre 2021 ◄.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

PARTE A

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

PARTE B

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

— Africa,

— Americhe,

— Asia, Estremo Oriente e Oceania,

— Europa,

— Medio Oriente.

▼M4

ALLEGATO II

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Tel.		I.6.	
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.	
I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento	
I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16.	
		I.17. Numero/i CITES	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
		I.20. Quantità	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24.	
I.25. Merce certificata per: Animali da compagnia ☐		Quarantena ☐	
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità

▼M4

PAESE **Volatili da compagnia**

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto veterinario ufficiale di ..... (inserire il nome del paese terzo) certifica che:

1. Il paese d'invio è membro dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) e appartiene alla commissione regionale dell'OIE per ..... (inserire il nome della commissione regionale).

2. I volatili di cui al punto I.28 sono stati sottoposti oggi, entro 48 ore o l'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a un'ispezione clinica e trovati esenti da sintomi palesi di malattia.

([1]) *oppure* ►[3] [3. Il volatile/i volatili soddisfa(no) almeno una delle seguenti condizioni:

([1]) [proviene/provengono da un paese terzo che figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 ed è stato confinato/sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetto/protetti da contatti con altri uccelli;]

([1]) *oppure* [è stato vaccinato/sono stati vaccinati in data ..... [gg/mm/aaaa] e rivaccinato/rivaccinati il ..... [gg/mm/aaaa] contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, conformemente alle istruzioni del produttore. Il vaccino usato/i vaccini usati non è/sono un vaccino vivo/vaccini vivi ed è approvato/sono approvati per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]

([1]) *oppure* [è stato isolato/sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposto/sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato in data ..... [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]

e è portato/sono portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea e non dovrà/dovranno partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione.]

([1]) *oppure* [3. Il proprietario/la persona responsabile dell'uccello/degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione, dopo l'ingresso nell'Unione europea, presso un impianto o stazione di quarantena riconosciuti conformemente all'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013].◄

4. Il proprietario o il suo rappresentante dichiara che:

►[2] 4.1. L'uccello/Gli uccelli rientra(no) tra gli «animali da compagnia» a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a movimenti a carattere non commerciale.◄

4.2. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza i volatili rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

([1]) *oppure* [4.3. Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

([1]) *oppure* [4.3. Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

([1]) *oppure* [4.3. È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di of .....]

Note

Parte I:

— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave).

— Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: *Sistema di identificazione:* Gli uccelli devono portare:

un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio fascetta, anello, microchip, transponder, marchio).

►(1) (2) M9

▼M4

PAESE **Volatili da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

([1]) Barrare la dicitura non pertinente.

Il presente certificato è valido 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per la durata del viaggio in mare.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: N. dell'UVL:

Data: Firma:

Timbro:

▼M4

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario [a] degli uccelli/responsabile degli uccelli a nome del proprietario [a] dichiara che:

1. Gli uccelli sono accompagnati dal sottoscritto e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario.

2. Gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento non commerciale.

3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

4. *[a]* [Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]

   [a] oppure [Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]

   [a] oppure [È stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di ..... come indicato nel certificato corrispondente; nonché]

▼M9

5. L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta.

▼M4

....

Data e luogo Firma

[a] Cancellare la dicitura non pertinente.